

Fisco. Più ampia la platea dei soggetti esclusi dai versamenti Irap **Pagg. 2-3**

Cassazione. Le interpretazioni fornite si pongono su una linea di continuità

Medici convenzionati. La struttura va considerata come minimo indispensabile

Più «autonomi» fuori dall'Irap

Le sentenze continuano ad ampliare i profili di professionisti e imprese esclusi

PAGINA A CURA DI

Giorgio Gavelli

Giovanni Valcarenghi

Si amplia la platea dei soggetti esonerati dal versamento Irap. Le pronunce della Cassazione continuano a ridefinire i profili di attività non obbligate a pagare l'imposta. Da ultimo, un contributo in questo senso è arrivato dall'ordinanza 15249/10 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 e 18 luglio scorso). Si ripropone, quindi, l'interrogativo se versare o meno in vista dell'ultima scadenza del 5 agosto (come riportato nella pagina successiva) ma soprattutto su come comportarsi rispetto a quanto effettuato in passato.

Dentro o fuori

Il dilemma su chi rientra e chi no tra i soggetti passivi del tributo regionale si ripropone almeno sin da quando, nel 2001, la Corte costituzionale ha iniziato a definire il concetto di «attività autonomamente organizzata». Ciò che è cambiato, tuttavia, nel corso del tempo, ed in particolare in questi ultimi 3 anni, è il novero delle categorie di contribuenti interessate al possibile esonero dall'imposta: a manó a mano che la Cassazione ha precisato il proprio orientamento sulla delicata questione, la schiera di chi si è sentito chiamato in causa per carenza del presupposto si è infoltita. Dalle prime «storiche» sentenze del febbraio 2007 a oggi, la Suprema corte è sempre stata coerente ai principi inizialmente formulati, al punto che sempre più frequenti sono le ordinanze assunte in camera di consiglio, «liquidando» senza tentennamenti una questione che non presenta più, dal punto di vista meramente giuridico, dubbi di sorta.

Le singole situazioni

Ma, se sul piano del diritto non

ci sono più interrogativi rilevanti, altrettanto non si può dire sotto l'aspetto della realtà operativa (il «mero fatto» come si legge nelle sentenze). Qui, infatti, si sbaglierebbe se si pensasse di poter semplificare la questione affermando che una certa categoria di imprese o di professionisti è soggetta all'Irap ed un'altra no. Come si evince dalla tabella a lato, invece, si deve infatti procedere per «profili» e non per singole categorie. Infatti il requisito determinante è l'assenza di un'organizzazione significativa di beni o di lavoro. Requisito che non è (né potrebbe essere) «patrimonio» di questa o di quella attività, ma resta collegato al singolo contribuente.

I requisiti

I lavoratori autonomi (individuati all'articolo 53 del Tuir) sono stati i primi a mettere in discussione il concetto di «auto-organizzazione», e la battaglia è stata vinta con numerose sentenze della Cassazione del 2007, di cui l'Agenzia ha preso atto con circolare 45/08. Resta (ma qui è il legislatore che dovrebbe fare la sua parte) il dubbio legato al quantum di beni che costituisce la dotazione minima necessaria per lo svolgimento dell'attività, che, in quanto tale, non può costituire quel «quid pluris» richiesto dalla Suprema corte per qualificare il tributo. Poi, risulta evidente che «l'equipaggiamento minimo» di un cardiologo è ben differente da quello di un avvocato. Particolare è la situazione di chi, come il medico in convenzione con il Ssn, vede dipendere i propri compensi da un fattore esogeno (numero dei mutuiati) e non dalla struttura messa in campo. In tal caso, però, è ormai certo che la struttura richiesta dalla convenzione con il Ssn è da considerarsi minimo indispensabile e, per conseguenza, non determina il versamento del tributo. Controverso, infine, è il ruolo

che può assumere la disponibilità dell'immobile o il fruire di servizi «esternalizzati», mentre è oramai chiaro che, se l'apporto di praticanti o quello di collaboratori occasionali è pressoché ininfluenza, così non è per addetti stabili, anche se con funzioni meramente esecutive.

Agenti e promotori

La possibilità per questi intermediari di «chiamarsi fuori» dall'Irap è diventata realtà con l'intervento delle Sezioni unite della Cassazione (sentenze 12108 e 12111 del 2009), di cui l'Agenzia ha preso atto con la circolare 28/E di quest'anno. È raro che questi soggetti abbiano al proprio servizio strutture organizzate, ma delicato è ancora una volta il ruolo svolto dall'immobile (magari messo collettivamente a disposizione dalla casa mandante) o la presenza di «sub-agenti» e meri procacciatori d'affari.


Artigiani e piccole imprese

Vera e propria «new entry» dell'estate 2010 (grazie all'ordinanza 15249 del 24 giugno), questa folta schiera di contribuenti (nel caso non «minimi») si sta interrogando sul confine quantitativo dell'esonero. Chi ha sede a casa propria e dispone dei pochi mezzi necessari all'attività, può cessare i versamenti senza troppi patemi. Per gli altri, si profila un iter simile a quello che ha caratterizzato in questi anni i professionisti, sempre che non intervenga un chiarimento interpretativo delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FATTORE COMUNE

Il requisito decisivo resta l'autonoma organizzazione che però è prerogativa del contribuente e non di una categoria



Caso per caso

Le indicazioni di giurisprudenza e prassi sulle situazioni in cui non si versa l'Irap

L'ESONERO

● = NO ● = SI

Attività	Profilo	Versamento Irap	Riferimenti
	AGENTE DI COMMERCIO		
	Non ha ufficio né deposito, né sub-agenti. Solo auto e computer	●	Cassazione 12108/2009 e Circolare n. 28/2010
	Dispone di un ufficio e si avvale di alcuni sub-agenti	●	Circolare n. 28/2010
	ARTISTA		
	Svolge l'attività di comico, sfruttando il proprio talento. Ottiene un reddito elevato	●	Cassazione 26681/2008 e 19515/2009
	Dispone di una segretaria e di un collaboratore stabile per la scrittura dei testi	●	Cassazione 13716/2010 e 14693/2009
	AVVOCATO		
	L'intera attività è svolta a favore dello studio in cui opera, in ausilio agli associati (lui non lo è). Si avvale di un praticante	●	Cassazione 8834/2009 e 8374/2008 Circolare n. 45/2008
	Studio associato di avvocati con consistenti beni e segretaria	●	Cassazione 13570/2007 e 13716/2010 Circolare n. 45/2008
	COMMERCIALISTA		
	Non ha dipendenti. Ha solo incarichi di amministratore, sindaco e revisore, da cui ottiene un reddito elevato	●	Cassazione 10594/2007 e 12653/2009 (in senso contrario risoluzione 78/2009)
	Si serve di una società di servizi, di cui è socio maggioritario, che mette a disposizione locali, attrezzature e personale	●	Cassazione 12078/2009 Circolare n. 45/2008
	CONSULENTE INFORMATICO		
	Lavora da solo e con qualche computer	●	Cassazione 2578/2008
	Ha avuto collaboratori stabili anche solo per una parte dell'anno	●	Cassazione 20001/2009 e 1840/2008
	ELETTRICISTA		
	Non ha dipendenti né beni strumentali di pregio	●	Cassazione 15249/2010
	Ha il negozio con una commessa	●	Circolare n. 45/2008
	GEOMETRA		
	Non ha dipendenti. Ha corrisposto a terzi solo importi esigui per prestazioni marginali	●	Cassazione 15113/2009 e 23778/2009
	Dispone dello studio e di due collaboratori stabili	●	Cassazione 3672/2007 e 29146/2008
	GRAFICO PUBBLICITARIO		
	Utilizza una stanza ed un computer concessi in comodato dal padre che svolge la medesima attività	●	Cassazione 18973/2009
	Utilizza beni altamente sofisticati	●	Cassazione 5258/2007
	IDRAULICO		
	Ha un furgoncino (uso promiscuo) e pochi altri beni	●	Cassazione 15249/2010
	Si tratta di una società di persone di tre idraulici	●	Circolare n. 45/2008
	MEDICO CONVENZIONATO		
	Utilizza esclusivamente la struttura imposta dalla convenzione con il Ssn	●	Cassazione 15440/2009 e 142/2010 Circolare n. 28/2010
	Oltre alla convenzione con Ssn svolge altre attività utilizzando apparecchiature costose	●	Circolare n. 28/2010
	MURATORE		
	Non ha optato per il regime dei minimi, pur avendone tutti i requisiti, perché ottiene un risparmio d'imposta maggiore con oneri deducibili e detraibili	●	Circolare n. 45/2008, paragrafo 5.4 Cassazione 15249/2010
	Ha alle proprie dipendenze stabili un manovale e utilizza due autocarri	●	Circolare n. 45/E/2008, paragrafo 5.4
	PIASTRELLISTA		
	Ha sede nella propria abitazione e non ha beni strumentali di valore significativo	●	Cassazione 15249/2010
	Ha un ufficio con segretaria che riceve le telefonate e fissa gli appuntamenti	●	Cassazione 16220/2009
	PROCACCIATORE D'AFFARI		
	Ha partita Iva ma ha i requisiti per fare ingresso nel regime dei minimi	●	Circolare n. 45/2008
	Svolge anche attività di consulenza sui mercati esteri, attraverso una segretaria part time	●	Cassazione 14693/2009
	PROMOTORE FINANZIARIO		
	Non ha beni apprezzabili né dipendenti. Opera in un ufficio messo a disposizione dalla Sim assieme ad altri dieci colleghi	●	Cassazione 12111/2009
	È il responsabile di zona e una parte delle provvigioni deriva dal fatto che organizza il lavoro di tutta la rete di promotori	●	Circolare n. 28/2010